

Associazione Italiana di Musicosophia APS

Statuto del 24 ottobre 2020 (approvato dall'Assemblea dei Soci - Trento)

Costituzione, Denominazione, Sede

Art. 1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MUSICOSOPHIA APS" in conformità al dettato del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore")

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento.

Essa opera nel territorio della Provincia di Trento, ma intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni operative o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2. L' "Associazione Italiana di Musicosophia APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e valorizzare l'ascolto attivo della musica, riconoscendo nell'ascoltatore il terzo "soggetto", accanto al compositore e all'interprete, del processo creativo musicale;
- b) promuovere e diffondere la meditazione musicale, completata dalla meloritmia, quale espressione corporea della musica ascoltata in modo consapevole;
- c) promuovere e favorire in generale l'educazione e la conoscenza della cultura musicale presso la popolazione, con particolare attenzione ai giovani e ai bambini;
- d) promuovere la cultura e l'insegnamento dell'ascolto della musica quale mezzo per favorire l'aggregazione sociale fra gli individui e l'integrazione all'interno della comunità di individui in condizione di svantaggio, con particolare attenzione ad anziani e a persone con disabilità fisica o psichica;
- e) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Per sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio d'idee, di esperienze e di conoscenze fra i soci, il territorio nazionale può essere suddiviso in diverse zone di attività.

Art. 4. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare eventi di tipo informativo, formativo e didattico in relazione alle tematiche istituzionali, quali, a mero titolo esemplificativo, seminari, corsi, laboratori, giornate di studio, corsi di formazione, corsi di aggiornamento, convegni, incontri, conferenze, dibattiti, convegni, workshop;
- b) promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale e ludico-ricreativo, quali, a mero titolo esemplificativo, vacanze, gite ed itinerari che abbiano sempre come fulcro la diffusione e l'insegnamento della cultura e della pratica musicale;
- c) fornire aiuto e supporto agli individui che si trovano in condizione di bisogno e svantaggio, promuovendo e organizzando nei loro confronti iniziative legate all'apprendimento della cultura musicale;

- d) promuovere e realizzare attività pedagogica nei confronti di bambini e ragazzi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, volta alla promozione e all'insegnamento della musica e del suo ascolto;
 - e) promuovere e/o realizzare e/o finanziare e/o partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
 - g) promuovere e curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
 - h) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;
 - i) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
 - j) collaborare con la Scuola Internazionale di Musicosophia di St. Peter - Germania, di cui si riconoscono e si accettano le finalità e il Metodo, e con tutte le similari realtà nazionali;
 - k) collaborare e sostenere altri enti, scuole ed altre associazioni che si occupano di musica o che comunque possono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - l) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
 - m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L'Associazione può inoltre svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione a socio avviene presentando la domanda di ammissione al Comitato Direttivo, che può accogliere o rifiutare la domanda.

Il Comitato Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Decorso 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia intervenuto il diniego in forma scritta la domanda si considera accettata.

Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Ordinari
- c. Sostenitori
- d. Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci sostenitori sono tutte le persone che danno un loro particolare contributo economico oltre la prevista quota assicurativa.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

L'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto, spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

a) Per decesso/estinzione;

b) Per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per un anno dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

c) Dietro presentazione di dimissioni scritte o recesso;

d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Contro il provvedimento di esclusione, che è deliberato dal Comitato Direttivo in maniera motivata, il socio escluso ha 30 giorni per fare ricorso all'assemblea, la quale prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte/estinzione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 10. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale dei soci;

b. Il Comitato Direttivo;

c. Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo.

Art. 12. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata, dagli amministratori, almeno una volta all'anno per

l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Comitato Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o e-mail a tutti gli aventi diritto, almeno 20 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di due soci mediante delega scritta. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo;
- Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Approva l'ammontare delle quote associative proposte dal Comitato Direttivo e il termine ultimo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 17. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Comitato Direttivo

Art. 18. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di n. 3 membri ad un massimo di n. 7 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea Generale; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere. E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Comitato Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Il Comitato Direttivo può altresì nominare un Vice-Presidente.

Art. 19. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione telefonica o via e-mail almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma generale di attività, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale;
- Predispone per l'Assemblea Generale il programma annuale di attività;
- Presenta annualmente all'Assemblea Generale, per l'approvazione: la relazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea Generale i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Propone all'Assemblea generale l'ammontare delle quote associative per la loro approvazione;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.

Il Comitato Direttivo ha inoltre il compito di deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Comitato Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica quanto il Comitato Direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato tra i componenti il Comitato Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati al Comitato Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Qualora il Comitato Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente salvaguarda lo spirito dell'Associazione espresso dallo Statuto con particolare riguardo agli scopi di Musicosophia.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;

- Contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dall'assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 25. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), e dall'iscrizione dell'Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Norma finale

Art. 27. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.